

Pubblicato il 27/05/2020

N. 00646/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01348/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alessandra Cappelletti, Maria Rosetta Fiore, Annalisa Minucci, Debora Pacini, Antonella Pisapia, Gianna Rogai e Andrea Sansoni, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Genovese, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Elisabetta Ali in Firenze, viale Matteotti 9;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Miscione, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del Regolamento dell'Avvocatura Comunale del Comune di Firenze, adottato con Deliberazione Giunta Comunale n. 341 del 18/07/2017, nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, e in particolare, per quanto occorrer possa, della Deliberazione Giunta Comunale n. 84 del 16/03/2017, recante autorizzazione alla delegazione trattante per la sottoscrizione dell'accordo sulla destinazione degli incentivi dell'avvocatura, nonché, per quanto occorrer possa, dell'accordo medesimo, sottoscritto in data 11/05/2017, per la disciplina dei compensi professionali del personale Avvocato del Comune di Firenze;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cappelletti Alessandra il 9 gennaio 2019:

per l'annullamento della nota del Comune di Firenze prot. n. 32076 del 11 ottobre 2018 recante *“risposta nota prot. 223884 avente ad oggetto richiesta pagamento compensi professionali arretrati”*, con la quale, in espressa applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento adottato dal Comune di Firenze con Deliberazione di G.C. n. 341 del 18.07.2017, si ritiene che ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli Avvocati del Comune il termine “sentenza” debba intendersi nel senso di escludere gli altri provvedimenti giurisdizionali intestati quali “decreti” o “ordinanze”, nonché di ogni loro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, con specifico riferimento agli articoli 15, 16, 17 e 18 del Regolamento adottato dal Comune di Firenze con Deliberazione di G.C. n. 341 del 18.07.2017 impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2020 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e visto l'art. 84 del D.L. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I sopracitati ricorrenti, in qualità di dipendenti presso l'Avvocatura del Comune di Firenze, in qualità di avvocati iscritti all'elenco speciale dell'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Firenze, hanno impugnato *in parte qua* il Regolamento, adottato con Deliberazione Giunta Comunale n. 341 del 18 luglio 2017, unitamente alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 16/03/2017, recante autorizzazione alla delegazione trattante per la sottoscrizione dell'accordo sulla destinazione degli incentivi dell'avvocatura e all'accordo medesimo sottoscritto l'11 maggio 2017, per la disciplina dei compensi professionali del personale “Avvocato” del Comune di Firenze.

I ricorrenti evidenziano come la retribuzione degli Avvocati, assegnati alle avvocature delle amministrazioni comunali, sia composta, oltre che dal trattamento ordinario di base, anche da un'ulteriore voce retributiva accessoria, costituita dagli onorari maturati nelle cause in cui il Comune è risultato vittorioso e dalle somme effettivamente incassate.

Tale componente accessoria è stabilita dalla contrattazione collettiva, laddove all'art. 69, 2° comma, del CCNL, approvato con il D.P.R. 268/1987 (Professionisti legali), prevede che *“al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27/11/1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente”*.

In applicazione dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014, come modificato con legge di conversione n. 114 dell'11 agosto 2014 il Comune di Firenze ha adottato il Regolamento attuativo di cui alla delibera n. 341 del 18/07/2017, disciplinando l'organizzazione e le funzioni dell'Avvocatura comunale, nonché i criteri di riparto dei compensi professionali accessori spettanti agli Avvocati in servizio presso la medesima amministrazione.

A parere dei ricorrenti, con l'introduzione delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 19 del regolamento sopra citato, il Comune avrebbe stabilito che le somme destinate al pagamento dell'Irap avrebbero dovuto essere prelevate dal fondo destinato alla retribuzione dei ricorrenti, così trasferendo il predetto onere in capo agli stessi dipendenti.

Nell'impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l'esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione degli artt. 2 e 3 della L. 446/1997, nella parte in cui il regolamento individua il presupposto d'imposta Irap ponendolo a carico delle retribuzioni erogate al personale; in particolare si censura l'art. 16, 7° comma, del Regolamento Avvocatura, in combinato disposto con il 3° comma del medesimo articolo, in quanto tali disposizioni assoggetterebbe all'Irap la retribuzione dei ricorrenti;
2. la violazione dell'art. 9 del D.L. 90/2014 e l'eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; a parere dei ricorrenti sarebbero illegittimi anche le disposizioni contenute nell'art. 19, 5° e 14° comma, perché in contrasto con l'art. 9 D.L. 90/2014, laddove si sarebbe introdotta una disciplina dei compensi commisurati alla *performance* organizzativa, potendo i singoli avvocati risultare penalizzati nel raggiungimento dei compensi per ragioni non strettamente correlate alla propria attività lavorativa;
3. l'eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, oltre alla violazione del diritto alla giusta retribuzione; in via subordinata i ricorrenti contestano l'art. 19, comma 14°, lett. a), del medesimo regolamento, nella parte in cui prevede, tra i criteri per il raggiungimento del 100% della *performance* organizzativa (individuata in misura pari al 30% dei compensi totali), quello dell'ottenimento del 50% di sentenze favorevoli.

A seguito della proposizione del ricorso principale, e successivamente all'avvenuta riscossione delle somme maturate nel corso degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, i ricorrenti (con nota prot. n. 223884/2018) hanno chiesto chiarimenti al Comune di Firenze, in ordine alla mancata liquidazione dei compensi professionali maturati nelle cause definite con "decreto" e/o "ordinanza", invitando l'amministrazione al pagamento delle relative spettanze.

Con la nota (prot. 320726) dell'11 ottobre 2018 il Comune di Firenze ha ritenuto di negare la liquidazione dei "*compensi professionali derivanti da provvedimenti giurisdizionali intestati quali*

“decreti” od “ordinanze” in quanto, a ciò espressamente osterebbe la disciplina di cui al regolamento 341/2017, nella parte in cui farebbe esclusivo riferimento alle “sentenze”.

Nel depositare i successivi motivi aggiunti, con un'unica censura, si sostiene la violazione dell'art. 9 del D.L. 90/2014, nella parte in cui l'Amministrazione avrebbe inteso circoscrivere le ipotesi di liquidazione degli onorari ai soli provvedimenti intestati come “sentenza”.

Si è costituito il Comune di Firenze che ha contestato le argomentazioni contenute nei sopra citati motivi, chiedendo il rigetto del ricorso.

A parere del Comune la legittimità delle previsioni regolamentari ora impugnate sarebbe evidente laddove si consideri il comma 208 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, per cui *“le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”*.

Risulterebbero legittime anche le norme del regolamento che disciplinano il regime delle performance in quanto espressione di un potere discrezionale della stessa Amministrazione.

Il Comune di Firenze non si è, tuttavia, costituito sui motivi aggiunti.

All'udienza del 13 maggio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 84 del D.L. 18/2020.

DIRITTO

1. Il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti sono da accogliere limitatamente alle argomentazioni di seguito precisate.

1.1 E' fondata la prima censura del ricorso principale con la quale si sostiene l'illegittimità dell'art. 16, 7° comma, del Regolamento approvato con la delibera n. 341/2017, in combinato disposto con il 3° comma del medesimo articolo, nella parte in cui si sostiene che tali disposizioni assoggetterebbero ad Irap la retribuzione dei ricorrenti.

1.2 A tal fine è necessario premettere che l'avvocato dipendente di un ente pubblico costituisce, come è noto, una figura professionale sospesa tra l'autonomia e la subordinazione, che coniuga in sé la qualità di professionista con quella di impiegato, relazionandosi costantemente con quello che è, al contempo, il proprio cliente, ma anche il suo datore di lavoro.

Questa duplicità di *status* si riflette anche sulla struttura del trattamento economico a lui spettante, normalmente composto, pur nella varietà delle situazioni, per una quota, dallo stipendio tabellare e dalle relative voci integrative e accessorie e, per altra quota, da compensi aggiuntivi correlati all'esito favorevole delle lite, di importo tendenzialmente variabile, ancorché erogati con continuità (cd. propine).

1.3 Dette considerazioni vanno correlate al regime dell'Irap di cui al D.lgs. n. 446/1997 e, in particolare all'art. 2, nella parte in cui prevede che *“presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”*.

1.4 A sua volta l'art. 9 del D.L. n. 90/2014, come modificato con legge di conversione n. 114 dell'11/08/2014, ha introdotto la nuova disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni, prevedendo che, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni.

1.5 Il successivo 5° comma della stessa disposizione ha, poi, devoluto ai regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi, il potere di disciplinare i criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4, in base al rendimento individuale, *“secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali”*.

1.6 Con riferimento a detta disciplina la Corte di Cassazione (in questo senso Cass. civ. Sez. V Ord., 15/01/2019, n. 719) ha evidenziato come il presupposto per l'applicazione dell'IRAP, secondo la previsione dell'art. 2 del D.lgs. n. 446 del 1997, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture riferibili ad altri.

1.7 Sulla nozione di *“esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata”* è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156/2001, affermando *“che nel caso di un'attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione ...risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa”*.

1.8 Ulteriori pronunce hanno confermato che, in tema di Irap, il professionista non è tenuto al pagamento dell'imposta soltanto qualora svolga attività non autonomamente organizzata.

Il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'“id

quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

1.9 Chiarita nei suddetti termini la natura dell'Irap, la Corte ha proseguito affermato che "*per definizione*", la stessa include tra i soggetti passivi i soli lavoratori autonomi "*e non anche i lavoratori dipendenti la cui attività è per definizione priva del connotato rappresentato dall'autonoma organizzazione*", dovendosi ravvisare una radicale incompatibilità tra il vincolo della subordinazione e il presupposto del tributo, che risulta imperniato, infatti, sul presupposto dell'organizzazione autonoma del lavoro (Cass. civ. Sez. V Ord., 22/11/2018, n. 30225).

2. E' altrettanto dirimente constatare che l'art. 3 del D.lgs. n. 446/1997 non contempla i lavoratori subordinati (come gli attuali ricorrenti) tra i soggetti passivi dell'imposta Irap.

2.1 Al contrario l'art. 16 del regolamento (si veda in particolare il 3° e il 7° comma), nel disciplinare il fondo per la corresponsione dei compensi professionali, afferma che quest'ultimo è costituito dalle somme incassate per sentenze favorevoli irrevocabili con recupero delle spese legali a carico delle controparti e dalle notule predisposte dagli avvocati per le sentenze favorevoli recanti compensazione integrale delle spese di lite depositate entro il 31 dicembre dello stesso anno e che, ancora, dall'ammontare complessivo delle risorse come sopra quantificate deve essere dedotta e accantonata l'IRAP gravante sulle retribuzioni erogate al personale.

2.2 Ciò premesso è evidente che il meccanismo delineato dal regolamento ora impugnato consente al Comune di prelevare l'Irap dal fondo destinato alla retribuzione dei dipendenti ponendo in essere, di fatto, una traslazione dell'imposta gravante dall'ente ai propri dipendenti e, quindi, su un soggetto privo del presupposto di imposta.

2.3 Sul punto anche la Corte dei Conti (sez. Lombardia Sez. contr. Delib., 24/10/2019, n. 407) ha evidenziato che il pagamento dell'IRAP dovuta dal Comune sui compensi professionali dei propri avvocati non deve comportare una corrispondente decurtazione della somma finale corrisposta al singolo avvocato a titolo di compenso professionale, con la conseguenza che l'Amministrazione non può operare, sugli importi corrisposti agli avvocati comunali a titolo di compensi professionali, la trattenuta dell'IRAP.

L'obbligo giuridico di provvedere al pagamento dell'IRAP grava in capo all'Amministrazione, non potendosi ricomprendere nel concetto di "onere riflesso", che reperirà le risorse per finanziare il pagamento dell'imposta nei fondi destinati a compensare l'attività dell'avvocatura comunale (Corte dei Conti Umbria Sez. contr. Delib., 29/02/2016, n. 23).

L'Irap, infatti, non è un onere riflesso e di conseguenza, circostanza quest'ultima che impedisce di applicare il comma 208 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e, ciò, con l'effetto che la stessa Irap non

può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di cui è pacifica la natura retributiva, quali ad esempio i compensi aggiuntivi agli avvocati interni all'ente.

2.4 E' allora evidente che le disposizioni sopra citate del regolamento del Comune di Firenze, laddove fanno confluire l'Irap nelle somme dovute ai dipendenti a titolo di compenso professionale, sono illegittime per violazione dell'art. 9 del D.L. 90/2014 e degli artt. 2 e 3 l. 446/1997.

2.5 Il motivo e, pertanto, da accogliere.

2.6 E' altrettanto fondata l'unica censura dei motivi aggiunti, nella parte in cui i ricorrenti contestano la decisione del Comune di Firenze di negare la liquidazione dei *"compensi professionali derivanti da provvedimenti giurisdizionali intestati quali "decreti" od "ordinanze", sulla base di quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 del regolamento 341/2017"*, nella parte in cui contiene il riferimento alle "sentenze", senza ulteriori specificazioni in merito.

2.7 La decisione dell'Amministrazione, di non corrispondere i compensi richiesti, si basa sull'art. 16 del Regolamento nella parte in cui stabilisce che *"il fondo per la corresponsione dei compensi professionali è costituito ogni anno, nei limiti dello stanziamento di bilancio, dalle somme incassate per sentenze favorevoli irrevocabili con recupero delle spese legali a carico delle controparti e dalle notule predisposte dagli avvocati per le sentenze favorevoli recanti compensazione integrale delle spese di lite depositate entro il 31 dicembre dello stesso anno"*.

2.8 Detta disposizione regolamentare è stata emanata in attuazione dell'art. 9 del DL 90/2014 che, a sua volta, subordina la ripartizione delle spese legali recuperate all'eventualità di una *"sentenza favorevole"*.

2.9 L'utilizzo di detta terminologia non può essere interpretata, per il suo tenore, nel senso di circoscrivere le ipotesi di liquidazione degli onorari ai soli provvedimenti intestati come *"sentenza"*, quanto piuttosto stabilire una correlazione tra che la liquidazione dei suddetti compensi ed un provvedimento che definisce il giudizio e contenga un'espressa statuizione di condanna per le spese legali a carico delle controparti.

3. Ne consegue che malgrado l'art. 9 del DL 90(2014, così come le disposizioni regolamentari impugnate, non definiscono cosa debba intendersi per *"sentenza favorevole"*, è altrettanto evidente come con detta locuzione si sia inteso far riferimento a provvedimenti che definiscono in via definitiva il contenzioso, senza quindi che abbia rilievo la conclusione di una sua fase meramente interinale o provvisoria.

3.1 Come hanno evidenziato precedenti pronunce *"le ragioni che possono condurre ad uno degli epiloghi processuali che, secondo il Regolamento, non danno diritto alle propine sono molteplici e normalmente dipendenti da fattori del tutto estranei rispetto alla modalità di svolgimento dell'attività professionale degli avvocati interni: nella maggior parte dei casi contemplati dalla*

norma regolamentare l'ente pubblico consegue, inoltre, un vantaggio dalla definizione del processo con una delle suddette formule. Gli accordi transattivi comportano sempre un vantaggio per l'ente in relazione alle pretese originariamente azionate dalla controparte: essi sono deliberati dagli organi di vertice della Provincia nell'esercizio di facoltà discrezionali che, alle volte, rispondono a valutazioni che esulano dalla disponibilità e competenze dell'Avvocatura, la quale però, secondo il Regolamento, verrebbe a subirne conseguenze pregiudizievoli in termini di mancata percezione del compenso. Anche le pronunce con cui si dichiara l'estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia al ricorso o altro (es. inattività delle parti per mancata prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto) comportano sempre una definizione della vertenza in senso favorevole all'Amministrazione, poiché accomunate dalla circostanza che, in tali casi, il ricorrente ha desistito dal ricorso. Dette pronunce di rito presuppongono, inoltre, l'espletamento di un'attività da parte del legale dell'ente e nulla esclude che la scelta del privato di non coltivare il giudizio sino a lasciarlo estinguere, sia diretta conseguenza proprio dell'attività difensiva posta in essere dall'avvocatura pubblica, sicché, escludere in detti casi, il diritto al compenso accessorio appare irragionevole e contraddittorio, oltre che in contrasto con la norme collettive e, dunque, con l'art. 45 del D.lgs. n. 165 del 2001. La stessa pronuncia di cessazione della materia del contendere, che si ha quando nel corso del giudizio l'Amministrazione provvede in senso favorevole al ricorrente (ad es. rilasciando il provvedimento originariamente negato o ritirando in autotutela l'atto impugnato) presuppone, il più delle volte, l'espletamento di una consulenza legale da parte del difensore dell'ente e può finanche arrecare un vantaggio economico alla P.A., ad es. escludendo o limitando una sua possibile condanna al pagamento delle spese di lite o al risarcimento del danno (il vantaggio per l'Amministrazione è in tal caso indiretto e si apprezza sotto forma di risparmio di spesa): la sua indiscriminata sottrazione dal diritto a ogni forma di compenso accessorio appare, pertanto, irragionevole (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 16.10.2014, n. 2543)".

3.2 Si consideri, peraltro, che nel nostro ordinamento sussistano procedimenti che si concludono con un'ordinanza (si pensi ai giudizi in materia di immigrazione di cui all' ex art. 44 del D.lgs. 286/1998 o, ancora, i giudizi instaurati ex art. 669 bis e ss. ("procedimento cautelare uniforme") o ex art. 702 bis c.p.c. ("giudizio sommario di cognizione").

3.3 Dette circostanze confermano allora che il termine "sentenza favorevole" di cui all'art. 9 del D.L. 90/2014, lungi dall'essere interpretato in senso restrittivo che come provvedimento giurisdizionale assunto in pubblica udienza, deve essere inquadrato nell'ambito di una qualunque "pronuncia favorevole" che concluda definitivamente una controversia in un determinato grado di giudizio.

Entro questi ristretti limiti i motivi aggiunti meritano accoglimento.

3.4 E' al contrario da respingere il secondo motivo del ricorso principale nella parte in cui si contesta la legittimità dell'art. 19, 5° e 14° comma, perché in contrasto con l'art. 9 D.L. 90/2014, laddove si sarebbe introdotta una diversa regolamentazione, prevedendo, al 5° comma dell'art. 19, due differenti tipologie di "rendimento", una individuale ed una collettiva.

3.5 A tal fine è necessario premettere che il comma 14 dell'art. 19 prevede che *"i compensi sono liquidati per il 70% sulla performance individuale, come disciplinata ai successivi commi da 6 a 13, e per il 30% sulla performance organizzativa, come disciplinata al successivo comma 14"*.

3.6 In relazione a detta disposizione è indispensabile chiarire come non sussista alcun contrasto con l'art. 9 comma 5 del D.L. 90/2014 che, a sua volta, si limita a disporre che i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali.

3.7 Non risulta dimostrato che attribuire rilievo alla *"performance organizzativa"* avrebbe l'effetto di pregiudicare il lavoro *"individuale"*, risultando evidente come l'ottenimento dei migliori risultati non può che tenere conto delle azioni organizzative poste in essere e, quindi, dei criteri di assegnazione degli affari contenziosi e consultivi, come peraltro confermato dal testo dello stesso art. 9 sopra citato.

3.8 Altrettanto da respingere è il terzo motivo con il quale i ricorrenti, in subordine, sostengono l'illegittimità dell'art. 19, comma 14°, lett. a), del medesimo regolamento impugnato, nella parte in cui prevede, tra i criteri per il raggiungimento del 100% della performance organizzativa (individuata in misura pari al 30% dei compensi totali), quello dell'ottenimento del 50% di sentenze favorevoli.

3.9 In primo luogo va evidenziato che il 5° comma, dell'art. 9 D.L. 90/2014, ha previsto che i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici avrebbero dovuto introdurre dei criteri di riparto delle somme incentivanti avendo a riferimento *"criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli elementi processuali"*.

4. Ne consegue come il Legislatore abbia inteso devolvere al potere discrezionale dell'Amministrazione la scelta di detti criteri.

4.1 Proprio nell'espressione di detto potere discrezionale il Comune di Firenze ha previsto che la quota della performance organizzativa fosse ripartita sulla base di una pluralità di criteri, nell'ambito dei quali quello contestato, e di cui alla lett. a), deve essere messo strettamente in correlazione con i successivi di cui alle lett. b), b1) e b2).

4.2 Si è previsto, infatti, che, in alternativa all'avvenuto esito favorevole per l'Amministrazione di almeno il 50% dei procedimenti giurisdizionali (si veda il criterio di cui alla lett. b1)) che almeno l'80% dei pareri richiesti nel corso dell'anno dagli uffici siano stati evasi entro 30 giorni dalla richiesta e che, ancora (si veda la lett. b2)) che i legali in servizio abbiano assistito al 100% delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

E' peraltro evidente che l'impegno degli Avvocati del Comune non può che riguardare la difesa dei provvedimenti adottati dallo stesso ente, nell'ambito di una ripartizione delle competenze, necessariamente distinto, tra l'Ufficio legale e altre strutture deputate allo svolgimento dell'azione amministrativa.

4.3 Deve essere ricondotta ad un corretto esercizio dei poteri discrezionali di scelta dei criteri, l'aver subordinato la valutazione positiva all'esito favorevole dei procedimenti giurisdizionali esauriti nell'anno precedente a quello della ripartizione, fattispecie che vincola i legali interni, non solo a concludere positivamente il contenzioso, ma a velocizzare quanto più possibile l'*iter* processuale.

4.4 Nemmeno sussiste la dedotta illogicità della scelta di subordinare il conseguimento della performance organizzativa all'esito favorevole del 50% dei giudizi e, ciò, considerando che detta tipologia di valutazione dell'attività del dipendente concorre solo per una percentuale pari al 30% e, quindi per una parte minoritaria, alla complessiva valutazione del dipendente e relativa ai risultati raggiunti da quest'ultimo.

In conclusione il ricorso principale e i motivi aggiunti solo in parte fondati, mentre vanno respinti per la rimanente parte.

Il parziale accoglimento consente di compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il primo motivo del ricorso principale e i successivi motivi aggiunti, mentre respinge il gravame nella rimanente parte.

Compensa le spese tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giovanni Ricchiuto

Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO